

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CGF

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 luglio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

- 1) **Ricorso A.S.D. PUTEOLANA 1909 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RICONOSCIUTO IN PROPRIO FAVORE – EX ART. 99 BIS N.O.I.F. - A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. IMPROTA RICCARDO, DOVUTO DAL GENOA CRICKET & F.C.** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 1.4.2014)  
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. PUTEOLANA 1909 di Pozzuoli (Napoli), riconosce il diritto a percepire il “premio alla carriera”, ex art. 99 bis NOIF per la stagione sportiva 2008/2009 (€ 18.000,00), rigetta nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 2) **Ricorso A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ A.S.D GINNASTICA E CALCIO SORA IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. ZAPPACOSTA DAVIDE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014)  
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dalla A.S. AVELLINO 1912 di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 3) **Ricorso PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. FIORINI GIANLUCA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 1, DEL CGS NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, E DELL’ART. 19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI** (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014, delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. 90/CDN del 20/06/2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dalla Procura Federale e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale del Sig. Fiorini Gianluca, determina la sanzione della sospensione nella misura del presofferto.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 21 luglio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete